

N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2026

Ordinanza del 12 gennaio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di G. S..

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato - Omessa previsione della possibilita' per il giudice di valutare le condizioni economiche dell'imputato, ovvero omessa previsione della gratuita' della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l'onere economico a carico dello Stato anticipatario.

- Codice penale, art. 165, quinto comma, in combinato disposto con l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).

(GU n.23 del 10-6-2026)

TRIBUNALE DI TRENTO Ufficio del Giudice dell'esecuzione

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Marco Tamburrino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2025, nel procedimento di esecuzione a carico di G. S. ; vista la memoria depositata da parte della difesa dell'imputato, con la quale il medesimo ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 165, comma V del codice penale e dall'art. 6 della legge n. 69 del 19 luglio 2019, in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 24 comma III, 27 commi I e III e 117, comma I della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo; letti i relativi atti del fascicolo;

Osserva

Il presente procedimento esecutivo si basa su sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 28 novembre 2023, a carico di G. S. , per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del codice penale, pronuncia in base alla quale il predetto risulta essere stato condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con concessione in favore dello stesso del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla frequentazione di corso antiviolenza nelle relazioni familiari, da frequentare entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sulla base del detto titolo esecutivo, l'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica ha chiesto che fosse verificato, da parte del giudicante, l'effettivo adempimento dell'imputato degli obblighi ai quali il medesimo e' stato sottoposto con la suddetta pronuncia.

Il difensore, in esito alla fissazione della relativa udienza, depositava memoria nella quale solleva questione di legittimita' costituzionale evidenziando, in particolare, la irragionevolezza della previsione di cui all'art. 165, comma V del codice penale, rispetto alla diversa previsione dettata in tema di sospensione condizionale della pena al primo comma della medesima disposizione, nella parte in cui si da' al giudice il potere o facolta' di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ed alle relative restituzioni.

Viene, quindi, argomentato che, nel caso di sentenza di condanna,

con sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del pregiudizio economico subito, il giudice della cognizione deve valutare le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado o meno di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

La disposizione di cui all'art. 165, comma I del codice penale, però, prevede in termini di potere tale facoltà del giudice essendo l'incipit stesso della relativa disposizione in tal senso scritto laddove viene enunciato che: «la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso».

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui all'art. 165, comma V del codice penale, la norma, secondo la difesa dello S. , non prevede una facoltà, ovvero un potere da parte del giudice, connesso con oneri discrezionali di valutazione sulle condizioni economiche, in caso di condanna per uno dei reati ivi indicati, dovendo l'imputato essere sempre e comunque tenuto alla frequentazione del relativo corso, essendo il beneficio di legge, connesso alla non eseguibilità della relativa pena comminata, alla frequenza con almeno cadenza bisettimanale ed al superamento con esito favorevole del percorso presso il relativo ente.

Da precisare, in tale ambito, che, come elemento peculiare nella suddetta ipotesi, la normativa di cui al combinato disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale e di cui all'art. 6, comma II ultimo periodo della legge n. 69/2019 prevede che il relativo onere economico della frequentazione del detto percorso di recupero è da porsi integralmente a carico del soggetto condannato.

Nel caso sottoposto all'attenzione dello scrivente giudicante, non è possibile il pagamento del corso, considerato che l'imputato risulta essere soggetto in condizioni di indigenza come dimostrato dalla relativa documentazione prodotta ed allegata alla relativa memoria depositata (percezione come entrate di sola pensione minima sociale per circa euro 830 mensili, con onere mensile fisso del canone di locazione e spese ordinarie - allegati 5 e 6 della memoria).

In tal senso, si manifesta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione che viene sottoposta all'attenzione della Ecc.ma Corte costituzionale adita.

Nell'ipotesi in cui, del resto, vi sia stata disponibilità economica all'effettuazione del percorso di recupero, dinanzi al giudice dell'esecuzione penale, in caso di esito positivo dello stesso perverrà relazione conclusiva dell'ente, con attestazione del relativo iter effettuato, da parte dell'imputato, con conseguente provvedimento, che confermerà la concessione della sospensione condizionale della pena, concessa con la pronuncia di merito.

In un meccanismo siffatto, si rileva che, non essendo dato al giudice alcun potere di valutazione in merito alla possibilità del condannato di pagare il relativo corso, egli dovrà comunque applicare il disposto dell'art. 165, comma V del codice penale, anche se considerate le relative condizioni di indigenza dello stesso egli ben sa, sin dalla fase del giudizio, che trattasi di obbligo che l'imputato non potrà in alcun modo adempiere, essendo il relativo onere economico a suo esclusivo carico.

La norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale non prevede, infatti, alcun potere discrezionale, dicendo espressamente che la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla realizzazione del percorso.

Su tali basi, in questi casi, in ipotesi di richiesta di verifica dell'adempimento dei relativi obblighi, da parte dell'imputato in sede esecutiva, o il giudice dovrà arrivare a ritenere sussistente una impossibilità assoluta da parte del condannato, di partecipare

al relativo corso, verificando se sia possibile in tal caso o meno, la concessione della mera sospensione condizionale della pena, ex art. 163, comma I del codice penale, snaturando, pero', in tal caso la natura assegnata dal legislatore al relativo istituto, disapplicando la norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, nella ipotesi della violenza di genere e nelle relazioni familiari, ovvero altra ipotesi possibile e' quella del rinvio del procedimento esecutivo ad libitum, in attesa che l'imputato si procuri la provvista necessaria al relativo adempimento.

Sotto tale aspetto, infatti, l'istituto premiale della sospensione condizionale e' volutamente subordinato alla frequentazione del corso, proprio per cercare di attuare forme di prevenzione volte alla ricaduta dell'imputato in fatti della medesima specie e caratterizzazione, in un'ottica di natura rieducativa conforme a quello che e' il canone di cui all'art. 27 della Carta costituzionale, nell'ottica applicativa concreta dell'art. 133 del codice penale.

Una interpretazione giudiziale siffatta disapplica, pero', di fatto l'istituto, non apparendo possibile che si applichi la semplice sospensione condizionale della pena, nella ipotesi di cui ai reati connessi con la violenza nelle relazioni familiari e quella di genere, senza la frequentazione del relativo corso, posto che la norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale appare di portata speciale, rispetto a quella di cui all'art. 163, comma I del codice penale, dovendo, altrimenti, il giudicante, se ritenesse non applicabile tale norma disporre il rinvio del procedimento esecutivo, in attesa che il condannato reperisca risorse idonee a pagare il corrispettivo dovuto al relativo ente.

Tale lettura ed interpretazione non appare, ad avviso dello scrivente giudicante, come ritenuto da parte della difesa del condannato, conforme ai principi costituzionali.

Anche in termini di esecuzione penale, di pene comminate nei riguardi di soggetto condannato per vari reati, tra i quali rientrano quelli di cui ai casi di violenza nelle relazioni familiari e di genere, si pone il rilevante problema di avere, di fatto, con una applicazione dell'istituto del rinvio del procedimento esecutivo, sopramenzionato, una impossibilita' di eseguire la relativa pena comminata.

In particolare, lo scrivente giudice a quo rileva la violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui un siffatto meccanismo operativo permette al soggetto indigente di non accedere al relativo programma del corso, volto al recupero del medesimo in ottica general-preventiva ed a fare in modo che si eviti il piu' possibile che si ripetano medesime condotte, mentre il soggetto che ha la relativa disponibilita' economica, in realta', ben puo' usufruire del relativo percorso terapeutico.

Il tutto rende evidente che, per il soggetto imputato, che risulta avere la relativa disponibilita' economica puo' essere attuata la relativa finalita', prevista dalla norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, con concreta possibilita' rieducativa e di reinserimento sociale, mentre per quel che concerne il soggetto indigente questo scopo che il legislatore si e' prefisso, in un'ottica di tipo rieducativo non puo' in alcun modo essere perseguito.

Si tratta, pertanto, di non perseguire la ratio, che e' sottesa al disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale e che il legislatore, attuando la relativa in materia di cc.dd. reati da Codice rosso ha voluto perseguire.

Il giudice dell'esecuzione, del resto, viene a trovarsi in un vero e proprio impasse logico/giuridico, dovendo verificarsi se e' possibile o meno interpretare il relativo disposto normativo in un'ottica costituzionalmente orientata e pertanto concedere, in caso di impossibilita' di pagare il relativo corso, la mera sospensione

condizionale della pena ex art. 163, comma I del codice penale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (fatto che però porta ad applicare norma diversa e disapplicare quella specifica del caso concreto), non potendo di certo procedere a revocare il beneficio concesso, applicando in malam partem la norma, circostanza che si ripercuoterebbe a danno dell'imputato e delle sue condizioni economiche, portando anche alla esecuzione della pena irrogata, con notevole pregiudizio dello stesso.

Una interpretazione di tal fatta, però, porta inevitabilmente, come esposto, a non applicare di fatto al soggetto indigente mai la norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in aperta violazione di legge, costituendo la possibile applicazione del disposto di cui all'art. 163 del codice penale un mero salvacondotto, per non andare contra reum, in caso di impossibilità del medesimo di adempiere per fatti allo stesso non imputabili, con la revoca del beneficio ovvero con la sospensione ad libitum del procedimento esecutivo. Per vero, poi, occorre osservare che una lettura siffatta si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi, posto che l'art. 165, comma V del codice penale appare essere norma con peculiari elementi di specializzazione, rispetto a quella generale di cui all'art. 163, comma I del codice penale, non apparendo, pertanto, applicabile il disposto generale, se non come possibile interpretazione abrogante, la norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale nei casi di impossibilità assoluta non imputabile al condannato di frequentazione e pagamento del corso di recupero.

In linea di principio, il silenzio del legislatore non può essere inteso dall'interprete come decisivo nell'uno o nell'altro senso, dal momento che al criterio ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit può agevolmente opporsi la normale applicabilità dell'analogia, legis o iuris, quale strumento idoneo a colmare le lacune lasciate aperte del legislatore, salvo che sussistano specifici impedimenti all'uso di tale strumento, quale segnatamente la natura eccezionale della disciplina di cui si tratta.

Lo scrivente giudicante, peraltro, è ben a conoscenza, in ogni caso, dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale: «qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, del codice penale, alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile» (Cass. 9 febbraio 2025, n. 9223), domandandosi, però, se una interpretazione siffatta non si ponga in contrasto con la natura dell'istituto della sospensione condizionale della pena, nell'ipotesi di reati come i maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere. e nelle relazioni familiari, nonché se la stessa non appaia non conforme ai principi costituzionali di uguaglianza, di legalità della pena, di personalizzazione della responsabilità penale.

Dalla lettura della suddetta pronuncia e di altre similari, infatti, si pone l'inevitabile problema per il giudicante, in caso di impossibilità per il condannato di adempiere per condizioni personali non imputabili di indigenza, di quale scelta espletare, ovvero se sia possibile in un'ottica costituzionalmente orientata di concedere comunque all'imputato la semplice sospensione condizionale della pena, con disapplicazione della norma suddetta di cui all'art. 165, comma V del codice penale (con i dubbi sopraesposti sulla fattibilità di tale scelta), ovvero di rinviare il procedimento di esecuzione sulla verifica dell'adempimento del relativo obbligo, di continuo, fino alla accertata disponibilità economica del condannato, oppure di procedere con interpretazione in malam partem ai danni dell'imputato, con revoca del beneficio di legge per

condizioni economiche non sufficienti, per pagare il relativo corso di recupero, non risultando però le stesse imputabili al medesimo.

Il tutto, oltre a creare indubbiamente un «vuoto» normativo, non risultando essere una ipotesi espressamente disciplinata, stride fortemente, ad avviso dello scrivente giudice remittente, con il principio di uguaglianza, stabilito nella nostra Carta costituzionale all'art. 3, nonché con il principio rieducativo cui la pena comminata deve inevitabilmente tendere, ex art. 27 della Costituzione, essendo l'istituto della sospensione condizionale, volto, come noto, a fare in modo che si sospenda l'esecuzione della pena con dovere, però, del condannato nell'ipotesi di cui all'art. 165, comma V del codice penale, per le ipotesi delittuose ivi previste, di frequentare apposito corso, che porti ad evitare la commissione di nuovi fatti della medesima specie, la recidiva negli stessi ed a riconciliare eventualmente il reo con la vittima della sua condotta, nell'ottica della rieducazione del reo e del suo reinserimento corretto nella società civile.

Si finisce per privare il condannato di uno strumento essenziale, per consentire al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria, a tutte le peculiarità del reato commesso e alle specifiche caratteristiche del condannato: incluse la valutazione del suo effettivo rischio di recidiva e la necessità di favorirne il percorso rieducativo evitando, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti e criminogeni della pena detentiva breve. E ciò in violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Costituzione, che esige l'individuazione della sanzione rispetto al singolo fatto di reato e alla situazione del singolo condannato (ex multis, sentenze n. 91 del 2024, punto 9 del Considerato in diritto; n. 86 del 2024, punto 5.8. del Considerato in diritto; n. 197 del 2023, punto 5.5.1. del Considerato in diritto; n. 195 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato in diritto; n. 222 del 2018, punti 7.1. e 7.2. del Considerato in diritto). La sospensione condizionale - introdotta in Italia dalla legge 26 giugno 1904, n. 267 (Sospensione della esecuzione delle sentenze di condanna) per i condannati a pena detentiva di norma non superiore alla durata di sei mesi, poi progressivamente estesa sino a raggiungere i limiti attuali - fu sin dalla sua origine, del resto, pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli, tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l'esperienza del carcere. Da tempo la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi - troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità - producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti (sul punto, sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Tale ratio essenziale è ancor oggi alla base dell'istituto. E ciò in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Costituzione: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato ai sensi dell'art. 165 del codice penale, conferendo così un contenuto risocializzativo anche «positivo» al beneficio. Del resto, lo stesso principio

costituzionale di legalita' della pena, sancito dall'art. 25, comma II della Carta costituzionale impone che vi sia un adeguamento della relativa risposta punitiva dello Stato, nei rispettivi casi concreti, in termini di uguaglianza e/o di differenziazione tra gli stessi, imponendo che la responsabilita' penale sia quanto piu' possibile personale e ritagliata la pena, cosi' come la sua sospensione condizionale, sul singolo caso in maniera adeguata e razionale, senza distinzione in base alla solvibilita' o meno del condannato.

La detta condizione sociale non puo', per vero, giammai essere elemento dirimente, per applicare in un modo o in un altro il relativo istituto, non apparendo giustificata legislativamente la relativa scelta di porre sempre e comunque il relativo onere economico, a carico del condannato.

Non si vede, pertanto, il perche', di fronte al medesimo fatto reato, di maltrattamento in famiglia, ovvero di violenza sessuale, vi sia una differenziazione di trattamento in sede esecutiva, differenziandosi le ipotesi e le relative conseguenze in termini esecutivi in concreto, per le sole condizioni economiche del condannato.

Il tutto, infatti, costituisce indubitabile grave vulnus al funzionamento del sistema, in modo corretto, imponendosi un intervento della Ecc.ma Corte costituzionale adita, affinche' la medesima si pronunci sulla incostituzionalita' del combinato disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019, nella parte in cui non prevedono il potere del giudice di valutare le condizioni economiche dell'imputato, al fine di concedere la sospensione condizionale della pena alla frequentazione del relativo corso, ex art. 165, comma V del codice penale, non potendo il giudice applicare il solo disposto di cui all'art. 163, comma I del codice penale, in presenza di possibile prognosi favorevole sulla astensione dalla commissione di nuovi ulteriori reati, ovvero nella parte in cui non prevede la gratuita' della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente il relativo onere economico a carico dello Stato anticipatorio.

La norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, del resto, considerato quanto previsto dall'art. 6, comma II pone espressamente a carico dell'imputato le spese per la frequentazione del relativo corso, non potendo, pertanto, essere il detto onere economico essere posto neanche dal giudicante a carico dello Stato, anche qualora si tratti di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Su tali basi, il remittente sommessamente osserva che le dette interpretazioni, pur se possono apparire costituzionalmente orientate e portare il giudicante a non sollevare la questione di costituzionalita', apparendo esserci una possibile interpretazione salvifica del dettato normativo, tuttavia, portano a regimi differenziati dipendenti da condizioni personali non imputabili, come nel caso di specie e l'esegesi giurisprudenziale effettuata in tal senso si permette di dubitare che possa apparire conforme ai principi costituzionali sopra enunciati.

Del resto, come noto, per la giurisprudenza della Ecc.ma Corte costituzionale adita, affinche' sia adempiuto «il dovere del rimettente di interpretare la normativa in senso conforme alla Costituzione (ogni volta che cio' sia permesso dalla lettera della legge e dal contesto logico-normativo entro cui essa si colloca: sentenza n. 36 del 2016)» e' richiesto «accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente. Solo se avviene cio', infatti, si puo' dire che l'interpretazione adeguatrice e' stata davvero "consapevolmente esclusa" dal rimettente (sentenza n. 221 del 2015)».

Si puo' dire, in sintesi, che oggi appare nettamente prevalente

l'indirizzo per cui la questione puo' ritenersi ammissibile ove la «possibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto del giudizio» sia stata «tentata e consapevolmente scartata dal rimettente». E che «cio' non esclude che, nell'esaminare il merito della questione sottoposta al suo esame, questa Corte sia a sua volta tenuta a verificare l'esistenza di alternative ermeneutiche, che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme alla Costituzione» (sent. n. 69 del 2017).

La norma di cui si sospetta l'incostituzionalita', peraltro, appare, in tal senso, non conforme neanche al c.d. principio di ragionevolezza, che anche la stessa Corte costituzionale ha ritenuto piu' volte parametro di valutazione, per verificare la conformita' di norme al dettato della Carta fondamentale e delle scelte legislative, come corollario dell'intero sistema legislativo di qualsivoglia settore.

Per vero, la Corte costituzionale si e' spinta fino a definire il sindacato costituzionale di ragionevolezza come eccesso di potere legislativo, mutuando il concetto dall'analoga figura del diritto amministrativo, ritenendo a riguardo che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, e' possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa (sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di un accostamento che vale piu' come suggestione che come definizione, proprio in ragione del diverso orizzonte che fa da sfondo alla figura sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore costituzionale dall'altro). E d'altra parte, la stessa Corte, altrove, aveva perentoriamente escluso l'ipotizzabilita' stessa di un vizio di eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37 del 1969).

Cio' posto, e' comunque vero che il canone di ragionevolezza viene normalmente descritto attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimita' costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo. E cosi' la ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata come coerenza, congruenza, congruita', proporzionalita', necessita', misura, pertinenza, e cosi' via.

La coerenza e' rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge ovvero alla sua ratio. Difetta la ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (sentenza 43 del 1997); benché non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (sentenza 434 del 2002).

La coerenza logica della norma puo' essere riferita anche al sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema. Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte afferma infatti che: «la semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema».

Talora la valutazione sulla coerenza investe direttamente il sistema, riconoscendone l'intrinseca coerenza/incoerenza ovvero la distonia (sentenze nn. 3 e 26 del 2007).

La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarieta', quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come

costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999).

Il sindacato di ragionevolezza puo' consistere anche in una valutazione circa la proporzionalita', la congruita', l'adequatezza, l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di conformita', quanto piuttosto in termini di non difformita' / accettabilita' / plausibilita' di una certa scelta legislativa.

In altri casi, il controllo di ragionevolezza si occupa di relazioni piu' complesse, cio' accade quando la Corte si occupa di una norma in relazione a piu' principi o valori costituzionali. Negli anni Settanta, si e' diffusa la formula - divenuta poi consueta - del «ragionevole bilanciamento di interessi ad opera, del legislatore». La Corte riconosce che bilanciare valori e interessi diversi appartiene al legislatore, ma essa interviene con un proprio bilanciamento quando l'equilibrio definito dal legislatore si presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente e si voglia ristabilire un equilibrio in cui il sacrificio di un diritto rispetto ad un'altra/altri sia accettabile ovvero corrisponda al minimo necessario.

La sentenza n. 469 del 1991 ha enunciato un «paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunciata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali».

Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza e' declinata nella formula della «ragionevolezza e proporzionalita'» ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento». La sentenza n. 1130 del 1988 definisce il giudizio di ragionevolezza come giudizio di proporzionalita', distinguendolo espressamente dal giudizio di merito; la sentenza n. 220 del 1995 chiarisce che il principio di proporzionalita' «rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza».

Sotto altro profilo, la normativa di cui al combinato disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 appare non conforme neanche al parametro costituzionale di cui all'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, norma che prevede il diritto per l'imputato ad un processo equo, valendo la disposizione, pero', non solamente per la relativa fase di giudizio, relativa all'accertamento della responsabilita' penale, ma anche per quel che riguarda la fase esecutiva, come nel caso di specie.

Non appare, del resto, equo e corretto, che l'imputato condannato non possa avere alcun accesso al percorso di recupero da condotte violente, in quanto in condizioni di palese difficolta' economica, ne' apparendo possibile che il procedimento concernente la decisione sulla conferma o meno della concessione in capo allo stesso del beneficio della sospensione condizionale della pena sia sospeso ad libitum, senza decisione alcuna in merito, ovvero con applicazione della norma che da' la possibilita' di riconoscere al medesimo la sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma I del codice penale senza permettere di fatto il ben possibile effetto risocializzante connesso con l'effettuazione del percorso di recupero.

L'art. 6 della CEDU impone, infatti, nella sua interpretazione piu' ampia, che per l'imputato il processo risulti equo, anche nella fase di esecuzione, con certezza in merito anche alla concreta possibilita' che l'ordinamento prevede nella norma di cui all'art.

165, comma V del codice penale di evitare gli effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve e, dall'altro, prevenire la commissione di nuovi reati da parte del condannato, attraverso la minaccia di revoca del beneficio e favorendone il percorso di risocializzazione, attraverso gli obblighi di recupero che possono essere associati al beneficio. Su tali basi, lo scrivente giudice remittente ritiene ammissibile, rilevante e fondata la relativa questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in combinato disposto, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 per violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1 e 3, nonché dell'art. 117 Costituzione con riferimento, all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sollevando l'incidente di costituzionalità di fronte alla Ecc.ma Corte costituzionale adita.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. della legge n. 87/1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in combinato disposto, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 per violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1 e 3; della Costituzione, nonché dell'art. 117 Costituzione con riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione, del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Trento, 12 gennaio 2026

Il giudice: Tamburrino